



REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA
DELL'AUTOMOBILE CLUB DI UDINE

Adottato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Udine con Delibera n.ro 387 del 23 dicembre 2013

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

- 1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia.
- 2) Il regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto della natura associativa e delle peculiarità dell'Automobile Club Udine, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni che gravano sulla finanza pubblica.

Art. 2
(Durata, decorrenza e modifiche)

- 1) Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dalla data di approvazione e sino al 31 dicembre 2016. Esso potrà essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3
(Obiettivi generali)

- 1) L'Automobile Club Udine realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il mantenimento degli equilibri di bilancio, fissando obiettivi quantitativi di risparmio su alcuni costi della produzione.
- 2) Ai predetti fini, l'Ente potrà in essere ogni azione utile al miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio e all'incremento del patrimonio netto in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4
(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)

- 1) Nel triennio 2014-2016, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico, deve essere almeno in pareggio nel 2014 e attestarsi su valori positivi sia nel 2015 che nel 2016.

Sezione II
Riduzione dei costi della produzione

Art. 5
(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

- 1) Nel triennio 2014-2016, sono operate riduzioni dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, in misura non inferiore, per ciascuno degli esercizi interessati, alla percentuale del 3% rispetto ai costi sostenuti nelle stesse voci nell'anno 2010, con possibilità di variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di scostamento o di mancato raggiungimento a consuntivo della percentuale di riduzione prevista per ciascuno degli esercizi interessati, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione del budget annuale allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio programmati.
- 2) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alle prestazioni di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.

Art. 6
**(Disposizioni specifiche per la riduzione
di particolari tipologie di spese di funzionamento)**

- 1) Nell'ambito delle "spese per prestazioni di servizi", di cui alla voce B7) del conto economico, ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto della quota parte delle spese per eventi, convegni e manifestazioni istituzionali che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di Amministrazioni o Organismi esterni all'Ente.
- 2) Il valore dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non potrà superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 31 dicembre 2010.
- 3) Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, sono mantenute nel triennio 2014-2016 nella misura identica a quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2010 e non potrà essere aumentata.

Art. 7
(Spese per il personale)

- 1) Preso atto dei posti coperti alla data di entrata in vigore del DL 95 del 6/7/2012 convertito in Legge n.135 del 7/8/2012 e preso atto della rideterminazione della dotazione organica effettuata in data 29.10.2012 ai sensi dell'Art.2 del succitato decreto, nel triennio 2014/2016 l'Automobile Club Udine attuerà una progressiva riduzione della spesa complessiva del personale in linea con quanto richiesto dai principi generali in materia successivamente al pensionamento del dipendente attualmente in servizio
- 2) Nel triennio 2014/2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'Automobile Club Udine non potrà superare il corrispondente costo sostenuto nell'anno 2010.
- 3) Sono fatti salvi solo eventuali adeguamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto per il triennio 2009-2012 e 2013-2015, qualora dovessero intervenire previsioni normative di sblocco dei rinnovi.

Art. 8
(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)

- 1) In ottemperanza alla recente normativa che impone la gratuità degli incarichi elettivi degli enti pubblici e a conferma di quanto da sempre adottato dall'Automobile Club Udine, anche nel triennio 2014/2016 gli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente non percepiranno alcun compenso, né gettone di presenza o altra indennità.

Sezione III
Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9
(Destinazione dei risparmi sulle spese)

- 1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio; gli utili di esercizio sono appostati ad una riserva di patrimonio netto.

- 2) La riserva di patrimonio netto di cui al comma 1 non può in nessun caso essere destinata a finanziare spese di funzionamento.

Art. 10

(Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa)

- 1) L'Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore e al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.